REGOLAMENTO (CEE) N. 3340/87 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1678/85 in ordine al tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni suine in Italia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 [2], in particolare l'articolo 12,

considerando che a norma dell'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85 il tasso di conversione agricolo di uno Stato membro è adeguato, in base alla procedura di cui all'articolo 12 dello stesso regolamento, in modo da evitare il crearsi di nuovi importi compensativi monetari;

considerando che l'andamento del tasso di mercato della lira italiana alla luce della modifica del tasso di conversione agricolo fissato dal regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3245/87 [4], nella versione di cui al regolamento (CEE) n. 1890/87 [5] creerebbe in linea di massima un aumento, a decorrere dal 9 novembre 1987, degli importi compensativi applicabili in Italia nel settore delle carni suine; che per evitare tale conseguenza è necessario adeguare il tasso di conversione agricolo in modo da impedire il crearsi di nuovi importi compensativi monetari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 1678/85, nella versione di cui al regolamento (CEE) n. 1890/87 il testo della riga relativa alle carni suine è sostituito dal seguente testo:

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... Lit	Applicabile sino al ...	1 ECU = ... Lit	Applicabile dal ...
« Carni suine	1 638,00	8 novembre 1987	1 654,00	9 novembre 1987 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 9 novembre 1987.

[1] GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
[2] GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.
[3] GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.
[4] GU n. L 308 del 30. 10. 1987, pag. 28.
[5] GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente